potere ottenere più facilmente che questi Consigli provinciali siano sobrii nel fare le loro proposte.

Io credo che, se il ministro si attenesse a questo mio suggerimento, potremmo forse riuscire ad ottenere che quelle provincie, le quali avventurosamente sono riunite fra loro da una certa intimità affettuosa, trovino il mezzo di discutere fra loro quali fra i vari centri, che pur potrebbero avere un diritto ad essere sedi di tribunali e di preture, quali, dico, abbiano quegli elementi di relatività che li renda fra gli altri preferibili.

Per tal modo io credo che anche il ministro guardasigilli, invece di trovarsi a fronte di otto relazioni di Consigli provinciali, che sarebbero certamente in lotta fra loro per la molteplicità soverchia delle domande e delle proposte, potrebbe trovare invece di molto agevolato il campo per effettuare questa riorganizzazione amministrativa, col maggior possibile soddisfacimento di quelle popolazioni.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io non avrei difficoltà di seguire il suggerimento dato dall'onorevole Righi, nell'interpellare i Consigli provinciali. Certo è che la risoluzione intorno alla circoscrizione giudiziaria sarà fatta, può essere sicuro l'onorevole Righi, nei termini della legge, il che è quanto dire sulle proposte di questi Consigli e sulle considerazioni da cui la legge fa dipendere la circoscrizione medesima.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 4.

(È approvato.)

« Art. 5. Nel provvedere alla nuova circoscrizione giudiziaria, sarà tenuto conto del numero degli affari che spedisce ciascun tribunale e ciascuna pretura; della popolazione sulla quale è esercitata la giurisdizione, come pure di quella del comune in cui la sede del tribunale o della pretura è o dovrà essere stabilita; della maggiore o minore distanza tra l'una e l'altra delle sedi; della facilità dei mezzi di comunicazione; delle condizioni economiche o topografiche. »

(È approvato.)

« Art. 6. Il tribunale di commercio e marittimo sedente in Venezia è conservato, e assume il nome di tribunale di commercio. »

(È approvato.)

« Art. 7. Sarà determinato con decreto reale prima della attuazione della presente legge, il numero dei funzionari, che dovranno essere addetti alla Corte d'appello di Venezia, ai tribunali, alle preture, ed agli uffizi del Ministero pubblico. »

(È approvato.)

« Art. 8. I funzionari dei quali siano soppressi i posti o gli uffizi, ed i funzionari meno anziani che eccedessero il numero fissato nella nuova pianta, rimarranno, senza uopo di altro decreto, collocati in disponibilità dal giorno in cui andrà in vigore la citata legge sull'ordinamento giudiziario. Potranno tuttavia essere applicati col loro grado e stipendio alle Corti, ai tribunali, alle preture ed agli uffizi del Ministero pubblico, secondo il bisogno del servizio. »

L'onorevole Alli-Maccarani ha facoltà di parlare.

ALLI-MACCARANI. Prima che si voti quest'articolo ottavo, esporrò le ragioni per le quali aveva proposto un ordine del giorno che doveva precedere la votazione degli articoli e che poi, d'accordo coll'onorevole relatore, ho convenuto di sviluppare a questo punto della discussione.

Quel mio ordine del giorno tende ad invitare il Ministero perchè voglia riparare ad un inconveniente che, specialmente oggi, parmi tempo di vedere una volta tolto del tutto.

Colla legge attuale, o signori, veniamo quasi a compiere l'unificazione legislativa dello Stato; dico *quasi*, perchè l'unificazione criminale, come è stato notato con lamento giustissimo poco fa, non l'abbiamo ancora raggiunta. Abbiamo inoltre unificato il sistema delle graduazioni dei vari impiegati della gerarchia amministrativa. È perciò gravissimo sconcio quello di vedere che, unificate le leggi ed il modo di dare avanzamenti ad altre classi d'impiegati, solo quanto alla magistratura questa unificazione manchi tuttora.

Oggi si contano in Italia otto magistrature: la romana (ultimamente venuta a noi), la napolitana, la siciliana, la toscana, l'emiliana, la sarda, la lombarda e la veneta. Or bene, come alla Camera è noto, ciascuna di queste magistrature, quanto agli avanzamenti, segue l'ordine di una graduatoria speciale e separata, cioè: i magistrati giudiziari delle varie provincie, che un tempo componevano Stati diversi, formano tanti gruppi distinti, entro i quali ciascuna magistratura trova e anzianità speciale e titoli diversi per avanzare di grado e di classe.

Se abbiamo tutto unificato, conviene che questo pure si unifichi, affinchè il magistrato non dipenda da una condizione diversa, a seconda della provincia nella quale dapprima è stato designato come ufficiale della giustizia, ma segua la sorte dell'intiera famiglia a cui appartiene, cioè di tutta la magistratura del regno.

Questa moltiplicità di graduatorie in pratica porta inconvenienti grandissimi, poichè apre il campo all'arbitrio e al protezionismo per la ragione che il magistrato dall'essere designato in una graduatoria anzichè in altra trova o più sollecito o più tardivo il suo avanzamento.

Diffatti avviene che, allorchè alcuno è nominato magistrato in una graduatoria la quale più presto dia sfogo di avanzamenti, in pochi anni si trova pervenuto ai sommi gradi della magistratura a scapito dei più anziani, i quali abbiano avuta la mala ventura di essere ascritti ad una graduatoria o gruppo diverso nel quale si verifichi maggiore ritardo di promozioni. Per conseguenza vi hanno magistrati più provetti e maturi i quali si trovano posposti di grado a chi è venuto tanti anni dopo nell'ordine magistrale.